



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale  
Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane  
Ufficio per gli affari generali e le relazioni sindacali  
Servizio relazioni sindacali

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA VIII DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 BIENNI ECONOMICI 2006 – 2007 E 2008 – 2009

In data 16 dicembre 2010 è stata sottoscritta – ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 13 aprile 2006, come integrato dal CCNL 4 agosto 2010 – l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e per i bienni economici 2006 – 2007 e 2008 – 2009

Con il presente Accordo le Parti, nella loro piena autonomia contrattuale e nel rispetto delle disposizioni contenute nella citata contrattazione nazionale dell'autonoma area dirigenziale della Presidenza del Consiglio, intendono proseguire nella linea tracciata in sede legislativa e pattizia e dare concreto riconoscimento al ruolo fondamentale svolto dalla dirigenza della PCM, quale categoria manageriale la cui specifica missione e quella di supporto al Presidente del Consiglio e alle altre Autorità Politiche di Governo. Proprio per tali ragioni le Parti ritengono essenziale che il dirigente venga messo in condizione di condividere e negoziare effettivamente non solo, come è necessario, le risorse umane e strumentali al fine di raggiungere gli obiettivi ad esso assegnati ma anche di contribuire in modo attivo nella definizione di un programma di aggiornamento complessivo idoneo a far acquisire elementi di professionalità e padronanza decisionale.

Di seguito una disamina delle singole disposizioni contrattuali.

**L'articolo 1** in conformità con la contrattazione nazionale individua i destinatari del contratto il quale si applica a tutti i dirigenti dell'Amministrazione.

**L'articolo 2** determina la durata e la decorrenza del contratto, precisando che per alcuni istituti di parte economica gli effetti economici decorrono in relazione alla disponibilità di risorse sui relativi Fondi.

**L'articolo 3** conferma il sistema delle relazioni sindacali e le materie oggetto di confronto nonché la vigenza gli organismi paritetici (Comitato per il monitoraggio e l'attuazione del CCNI, Comitato paritetico per la formazione e l'aggiornamento



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

professionale, Comitato paritetico per le pari opportunità e Comitato paritetico per il mobbing).

Con l'**articolo 4**, concernente i criteri generali della procedura per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la PCM riconosce la specifica professionalità della dirigenza di ruolo e si impegna a limitare l'affidamento di incarichi di prima e seconda fascia a soggetti ad essa estranei.

In particolare il contratto assicura che l'affidamento di incarichi dirigenziali di funzione - anche con riferimento agli incarichi di direzione di strutture dipartimentali ed equivalenti - avviene esclusivamente a favore dei dirigenti di ruolo della Presidenza, salvo il caso di deroghe debitamente motivate dalla tecnicità della professionalità richiesta e comunque entro il limite percentuale non superiore a quello del 10% di cui all'art. 19 del d.lgs. n.165/2001.

E' prevista l'istituzione di apposita Commissione permanente, presieduta dal Segretario Generale, con il compito di esaminare il conferimento degli incarichi a estranei alla P.A. o a dipendenti pubblici non appartenenti al ruolo dirigenziale. La Commissione potrà anche verificare gli incarichi di posizione dirigenziale che risultino vacanti da almeno tre mesi, assegnando al capo della relativa struttura generale un termine decorso il quale la competenza al conferimento dell'incarico stesso rientrerà nella disponibilità del Segretario Generale.

La disposizione inoltre, in conformità a quanto già stabilito nel c.d. "collegato lavoro", conferma che il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia in posizione di prestito alla Presidenza non concorre alla maturazione del periodo di cui all'art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del d.lgs. n. 303 del 1999, l'ingresso ai ruoli dirigenziali della Presidenza avviene solo tramite pubblico concorso.

Come già previsto nella precedente contrattazione integrativa con direttiva del Presidente del Consiglio - da adottarsi entro 60 giorni dalla stipulazione del CCNI - l'Amministrazione adotta le procedure relative al conferimento di incarichi di prima fascia ai referendari ed ai dirigenti di seconda fascia dei ruoli della Presidenza.

Con l'**articolo 5** l'Amministrazione si impegna, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di eccedenza, a ricercare per i dirigenti interessati all'eventuale mobilità un incarico in altre strutture della Presidenza o favorirne il collocamento fuori ruolo, il comando o altro analogo provvedimento presso altre pubbliche amministrazioni o organismi pubblici anche internazionali.

Ove ciò non sia possibile il contratto istituisce una apposita Commissione paritetica per la mobilità con il compito di stipulare gli accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti verso altre amministrazioni al fine di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria e di evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo detta dichiarazione di eccedenza. La Commissione dovrà altresì monitorare la presenza di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5bis e 6, del d.lgs. 165/2001.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**L'articolo 6** conferma il sistema di valutazione del personale dirigente attualmente vigente nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione del DPCM previsto dall'art. 74, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, che disciplinerà la materia.

**L'articolo 7** garantisce la massima pubblicità del Codice disciplinare individuando tra l'altro l'ufficio competente all'attuazione della disposizione.

**L'articolo 8** completa la normativa del contratto nazionale in materia di formazione e impone all'Amministrazione - nella considerazione che i recenti interventi legislativi di contenimento della spesa pubblica hanno ridotto sensibilmente gli stanziamenti per le attività formative - di ottimizzare le risorse disponibili, attraverso un processo di qualificazione che individui gli interventi formativi fondamentali alle esigenze effettive della dirigenza. Nel pieno rispetto delle pari opportunità, a ciascun dirigente viene comunque assicurata la partecipazione ad una congrua attività formativa in relazione al piano formativo predisposto. Viene altresì riconosciuto il ruolo centrale del dirigente nell'individuazione del percorso formativo individuale, favorendo le scelte di arricchimento culturale e professionale tramite lo strumento della formazione attiva. E' confermata la "Banca dati delle attività formative della dirigenza della Presidenza del Consiglio", relativa alle esperienze formative acquisite da ciascun dirigente.

**L'articolo 9** apre il Titolo IV del Contratto destinato a disciplinare, da un punto di vista esclusivamente normativo, alcuni aspetti del trattamento economico. Con riferimento alla graduazione delle posizioni dirigenziali, in sede di concertazione con le OO.SS. potranno essere individuati ulteriori criteri generali rispondenti alla peculiarità, all'impegno della dirigenza della Presidenza del Consiglio. E' altresì confermata la Commissione paritetica per la definizione dei criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia.

**L'articolo 10** istituisce un Tavolo Tecnico che approfondisca le problematiche concernenti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche con riguardo al reperimento di eventuali risorse per il finanziamento dell'istituto previsto dall'art. 40 del CCNL 16 aprile 2006.

**L'articolo 11** conferma una disposizione già prevista nella precedente contrattazione integrativa e relativa agli incarichi aggiuntivi stabilendo che viene corrisposta ai dirigenti che svolgono tali incarichi una quota pari al 50% dell'importo corrisposto dai terzi, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'incarico aggiuntivo sia espletato da dirigente non appartenente ai ruoli della PCM, la quota in argomento deve comunque essere versata al fondo.

**L'articolo 12** è norma programmatica finalizzata ad individuare iniziative idonee a ridurre la c.d. "forbice" tra la retribuzione complessiva dei consiglieri e dirigenti di I fascia e quella dei referendari e dirigenti di II fascia in base alle risorse presenti sui fondi.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Disposizioni particolari di vario contenuto sono dettate nell'**articolo 13**. La norma impegna l'Amministrazione a conferire al dirigente privo di incarico per ragioni di ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio ove era incardinato un nuovo incarico in tempi brevi, e comunque entro novanta giorni. Decorso tale termine il dirigente resta a disposizione dell'Amministrazione con il trattamento economico previsto per le corrispondenti posizioni dirigenziali di staff.

Nel caso in cui il dirigente sia titolare di incarico ad interim nella determinazione del trattamento economico complessivo l'Amministrazione dovrà tenere conto della gravosità del secondo incarico in modo tale che a maggior gravosità corrisponda una più alta percentuale, nell'ambito degli elementi indicati nell'art. 61 del CCNL 13 aprile 2006.

Inoltre ove l'Amministrazione con proprio provvedimento accerti la maggiore complessità funzionale e più ampie responsabilità di alcune strutture la relativa retribuzione di posizione - ai sensi dell'art. 29, comma 2, del CCNL 4 agosto 2010 - potrà essere elevata al massimo del 10%, nei limiti della disponibilità di risorse sul fondo di cui all'art. 58 del CCNL 13 aprile 2006.

Analogamente nel caso in cui venga modificato l'assetto organizzativo dell'Amministrazione con conseguente incremento di competenze delle strutture coinvolte e di responsabilità in capo ai relativi dirigenti, la Presidenza - compatibilmente con le risorse disponibili sui fondi di cui agli articoli 51 e 58 del CCNL 13 aprile 2006 - può provvedere ad individuare per ognuna la relativa maggiorazione.

L'articolo 13 infine introduce due disposizioni che rispondono a principi di equità e di buona amministrazione. In particolare ai dirigenti della Presidenza in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o analogo istituto, sia in Italia che all'estero, viene assicurato al rientro in Amministrazione un trattamento di posizione pari a quello minimo previsto per le corrispondenti posizioni dirigenziali di staff. Inoltre per evitare che il dirigente della PCM collocato, nell'interesse dell'Amministrazione, in posizione di "prestito" presso altri organismi anche internazionali subisca un pregiudizio nella sua posizione previdenziale, la Presidenza gli assicura il trattamento di retribuzione di posizione di parte variabile nella misura prevista per le posizioni dirigenziali di staff.

**L'articolo 14** garantisce la continuità dell'azione amministrativa mantenendo invariate le posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero come individuate nell'art. 15 del CCNI del 27 marzo 2007.